



COMUNE DI BADOLATO

ALLEGATO ALLA DELIBERA NR. 81 DEL 14/07/2022

DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOSTA E ACCESSO NEL CENTRO STORICO

1. OGGETTO DELLA DISCIPLINA

Oggetto della presente regolamentazione è la disciplina dell'accesso e sosta nel Centro Storico del Comune di Badolato attraverso l'individuazione di "Permessi di Accesso e Sosta" (denominati *Pass*) e le categorie di Utenti che ne possono beneficiare. Tale disciplina è determinata secondo quanto istituito e approvato dalla decisione della Giunta Comunale n. 81 del 14/07/2022.

Ai fini della presente disciplina si assumono le seguenti definizioni:

- CENTRO STORICO: è lo spazio compreso all'interno del Comune di Badolato Borgo, ricomprendendo quanto segue:
 - Con riguardo alla possibilità di accesso e circolazione: l'intero territorio del Borgo;
 - Con riguardo alla sosta del veicolo: Piazza Castello, Corso Umberto I nelle zone strettamente consentite, area Chiesa S. Domenico, S. Provinciale entro la massima estensione indicata di volta in volta dalle autorità presenti e sino al punto di accesso al Centro Storico, presso spazi di sosta privati.
- ATTESTAZIONE: attesta (con autocertificazione) il diritto di avere il titolo di accesso e sosta;
- AUTORIZZAZIONE: consiste nell'autorizzare il transito e/o la sosta nel Centro Storico a chi ne abbia titolo, in base ai criteri previsti dalla presente disciplinare, mediante rilascio di un permesso (o *Pass*);
- PERMESSI o *PASS*: è il contrassegno colorato comprovante il titolo da esibire ai controlli ed esporre sul cruscotto del veicolo ai fini della corretta identificazione;

2. TIPOLOGIE DEI "PERMESSI DI "ACCESSO E SOSTA"

L'accesso al Centro Storico è consentito, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, unicamente ai soggetti e ai veicoli muniti di apposito *PASS* salvo le deroghe sotto indicate.

Ciascun "Permesso di Accesso e Sosta" conferisce il diritto di accedere al Centro Storico e di parcheggiare nei luoghi consentiti senza la garanzia di un posto assegnato e senza alcuna limitazione di tempo (aree circoscritte dalla definizione di centro storico). Il permesso deve essere esposto sul cruscotto (preferibilmente attaccato al vetro), in modo chiaramente visibile, all'interno della vettura. La mancata esposizione del permesso in modo non rilevabile ovvero l'assenza di permesso in genere non legittima alla sosta e all'accesso e pertanto verrà punita ai sensi dell'art. 7 comma 11 del Codice della Strada.

I "Permessi di Sosta", sono differenziati per categorie di utenti, in base ai criteri di seguito determinati:

- Permesso VERDE (Codice R1/R2): Riferito ai residenti del Centro Storico e connesso alla Via e nr. Civico, rilasciabile in n. massimo di uno per nucleo familiare;
- Permesso ROSSO (Codice D1): Riferito ai domiciliati (domicilio inteso in senso solo abitativo) del Centro Storico ovvero agli ospiti delle strutture ricettive regolarmente registrate, connesso alla Via e nr. Civico o denominazione della struttura. In particolare, per alberghi e B&B, il numero di *PASS*

rilasciabili è pari al numero di stanze da cui sono composti, da comprovare in fase di rilascio, e la direzione delle strutture ubicate nel Centro Storico può, pertanto, rilasciare ai propri clienti apposita ricevuta/attestazione di carattere temporaneo da esporre in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo;

– Permesso GIALLO (Codice NR1/NR2): Riferito ai non residenti proprietari di immobili a uso abitativo, siti presso il Centro Storico, connesso alla via e nr. Civico e rilasciabile in n. massimo di un permesso per immobile;

– Permesso BLU (Codice P1): Riferito ai titolari di spazi di sosta privati nonché fruibili, connesso alla Via e nr. Civico. In particolare, possono richiedere l'attestazione le persone non residenti all'interno del Centro Storico ma che hanno la disponibilità di un garage, un posto macchina o un'area cortilizia dove ricoverare un veicolo. Tale richiesta dovrà essere comprovata con autocertificazione attestante il titolo per il quale se ne dispone.

– Permesso BIANCO (Codice O1): Riferito agli operatori economico-commerciali (attività commerciali, pubblici esercizi, artigiani e studi tecnici e professionali) con sede aziendale in centro storico, aventi esigenze di utilizzo giornaliero del mezzo privato presso la stessa sede aziendale, in n. massimo di uno per ogni attività, ovvero ai dipendenti di queste, connesso alla denominazione dell'attività, concedibile;

– Permesso ROSA (Codice A1): Riferito ai residenti e domiciliati che hanno compiuto 70 anni, o comunque anziani, che non possiedono auto (a nucleo familiare) o che hanno residenza o domicilio presso case di riposo o di cura (comprovata da dichiarazione della struttura ospitante) possono richiedere un permesso da porre a disposizione di coloro che li assistono.

3. NORME GENERALI PER IL RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

I contrassegni denominati PASS, sono rilasciati dall'Ufficio competente del Comune di Badolato, su presentazione da parte degli interessati di apposita autocertificazione secondo il modello allegato alla presente.

L'attestazione è sottoscritta dal Responsabile preposto ed è preceduta dalla registrazione della richiesta in apposito registro con indicazione dei parametri sui quali si identificherà il singolo contrassegno: Via e nr. Civico ovvero denominazione della struttura di riferimento. Le predette attestazioni hanno come unico scopo quello di agevolare i controlli di polizia stradale rendendo palese lo *status* di avente diritto dell'interessato, escluso, in quanto tale, dalle limitazioni.

I contrassegni devono essere esposti nella parte anteriore del veicolo, in modo ben visibile dall'esterno, per permettere il controllo da parte degli organi preposti. A ogni modo l'attestazione va conservata all'interno del veicolo ed esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

La sosta, quando consentita, deve sempre avvenire nel rispetto della segnaletica esistente. Ogni abuso nell'utilizzo del contrassegno di accesso potrà dare corso, da parte del Comando di Polizia Municipale, alla sospensione o la revoca del contrassegno stesso, oltreché all'irrogazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione in relazione al tipo di infrazione commessa.

Il diritto a usufruire degli spazi pubblici sarà attestato previa dichiarazione del mantenimento delle condizioni originarie costituenti titolo per l'abilitazione a entrare.

4. RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL TITOLO

Al momento della richiesta di emissione del permesso l'Ufficio competente potrà richiedere, ove ritenuto necessario, l'esibizione di copia della opportuna documentazione comprovante il titolo per il rilascio del permesso, non già in possesso della P.A., come:

- Titolo di proprietà dell'immobile;
- Contratto di affitto regolarmente registrato o copia di un contratto di comodato d'uso registrato, ovvero copia di bollette intestate;
- Prenotazioni presso B&B e altre strutture ricettive;
- Dichiarazione di chi detenga la disponibilità legale dell'immobile adibito a ricovero per il veicolo;
- Copia di un contratto di assunzione;
- Nonché ogni altro documento che in fase di rilascio del *PASS* possa ritenersi utile a comprovare la fondatezza di quanto dichiarato.

5. ESENZIONI

Sono esenti dalla richiesta di rilascio del permesso di accesso e sosta:

- Veicoli al servizio di invalidi e portatori di handicap (solo se muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 381 D.P.R. 495/92) o di donne in stato di gravidanza;
- ENTI - Enti pubblici che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità. I veicoli di seguito elencati possono sostare nel Centro Storico, senza necessità di Permesso di Sosta, purché riconoscibili dal logo o altro, per il tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio: veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Locale, della Polizia Provinciale e di altri Corpi; – veicoli di Enti Pubblici o loro società in servizio; – mezzi del Corpo dei Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso e di emergenza, mezzi degli istituti di vigilanza; – veicoli operativi dell'ASL; – veicoli addetti a servizi di manutenzione e segnaletica stradale nonché agli impianti di illuminazione pubblica, per interventi afferenti la zona dell'area di sosta; – mezzi del servizio taxi per il tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio; – altri mezzi simili e veicoli privati al servizio degli enti e soggetti di cui sopra, valutati singolarmente;
- I dipendenti dell'Ente per eseguire attività di istituto;
- Il Sindaco, gli Assessori, i presidenti e i Consiglieri Comunali, per il servizio inerente alla carica;
- I veicoli destinati al carico/scarico merci presso le attività operanti nel Centro Storico e limitatamente al tempo necessario per l'operazione;
- I velocipedi ivi compresi i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, nonché i ciclomotori;
- Mezzi di trasporto pubblico solo per le operazioni di carico e scarico dei passeggeri;
- I veicoli preordinati alla rimozione dei veicoli ex art. 159 del nuovo codice della strada e veicoli in avaria;
- Veicoli per il trasporto funebre;
- Tutte le associazioni iscritte all'Albo regionale e provinciale del volontariato, che prestano, assistenza domiciliare a malati, disabili e anziani residenti nel centro storico, o altre casistiche in cui vengono svolti servizi a favore della collettività, previa richiesta dell'associazione stessa e per il tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio assistenziale o manifestazione a cui è finalizzata la richiesta.

6. SMARRIMENTO DEL PASS

Il *PASS* va custodito con diligenza e al termine del periodo di validità deve essere riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato.

In caso di smarrimento del *PASS* deve essere presentata denuncia all'autorità competente.

7. RITIRO DEL PASS E DECADENZA

1. E' previsto il ritiro del contrassegno nei seguenti casi:

a) *PASS* contraffatto;

b) *PASS* nominale utilizzato da persona diversa da quella autorizzata.

Nel caso di cui alla lettera b) il *PASS* va restituito al legittimo proprietario. Il *PASS* sarà revocato se l'abuso si ripete la seconda volta. In ambedue i casi sopra citati, il *PASS* non ha alcun valore e pertanto chi ne usufruisce incorre nelle sanzioni previste dal C.d.S.

2. Il venir meno in capo al titolare dei requisiti che hanno determinato il rilascio, obbliga il medesimo a restituire il contrassegno e l'attestazione all'organo che li ha rilasciati.

8. VALIDITA' E SCADENZA DEL PASS

La validità del *PASS* decorre dalla data del suo rilascio e la sua scadenza è al 31 agosto 2022, salvo eventuali proroghe.